


Publicato il 26/04/2021

N. 04814/2021 **REG.PROV.COLL.**  
N. **06639/2020** REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6639 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

C  
T  
P  
rappresentati e difesi dall'avvocato  
Giovanni Bufano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Avvocatura Generale dello Stato non costituito in giudizio;

***Concorso privatisti esterni settembre***

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedevano l'annullamento degli atti descritti in ricorso nella parte in cui non consentivano la partecipazione alle procedure indicate in ricorso ai ricorrente, in qualità di diplomanti esterni in possesso dei titoli ma che conseguiranno il diploma maturità nel mese di settembre.

Con i successivi motivi aggiunti impugnavano le graduatorie di riferimento.

Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

Per l'art. 1, comma 7, d.l. 2272020 *“i candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1. Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ... Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì*

*partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95” .*

In particolare, con questa disposizione si è inteso tutelare chi, come il ricorrente, non ha potuto completare il proprio percorso di studio nei tempi stabiliti non per problematiche singole, ma a causa della contesto emergenziale dovuto alla pandemia, che ha sostanzialmente bloccato la possibilità di finire nei termini ordinari il percorso di studio.

Infatti, da una parte è stato previsto che i candidati esterni avrebbero svolto gli esami solo “*al termine dell'emergenza epidemiologica*”, comportando così che la sessione non si è potuta svolgere a luglio come consueto ma si è svolta a settembre, e dall'altra ha previsto che questi candidati potessero comunque partecipare a tutte le procedure concorsuali per le quali sia richiesto il diploma, nel frattempo bandite, con riserva del superamento dell'esame di Stato.

In sostanza, proprio nell'intenzione di non addebitare ai candidati esterni disfunzioni dovute al peculiare contesto emergenziale, si è cercata una soluzione che permettesse loro la possibilità di accedere al mondo del lavoro senza che questi venissero incisi da uno spostamento delle date di esame dovute, si ripete, ad una situazione a loro non addebitabile.

Se questa è la *ratio* delle disposizioni in esame, emerge come una previsione che non permetta la possibilità di inserirsi nelle graduatorie con riserva, qualora si sia in possesso degli altri requisiti, comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza e la violazione del principio di ragionevolezza.

Sulla possibilità di sussumere il procedimento inteso a costituire le GPS e le graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 nell'ambito delle “*procedure concorsuali pubbliche*” citate dalla prefata normativa, il Collegio intende richiamare i precedenti del giudice della giurisdizione resi in tema di

graduatorie di istituto (Cass. civ., Sez. Un., ordin. n. 21198/2017), attesa la possibilità di estendere i principi ivi espressi al caso di specie, come peraltro recentemente precisato anche dalla giurisprudenza amministrativa, effettuando una doverosa distinzione tra la giurisdizione in tema di GAE e di graduatorie di istituto (cfr. C.G.A.R.S., sent. nn. 289/2020 e 237/2021).

Ne discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non consentono la partecipazione dei ricorrenti che hanno conseguito il titolo a settembre 2020 alle graduatorie.

In considerazione della novità della questione di lite e della sussistenza di orientamenti non uniformi in giurisprudenza devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

## IL SEGRETARIO